



# COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

Viale Del lavoro, 1 – Fax 049 8960785  
[www.comune.pontesannicolo.pd.it](http://www.comune.pontesannicolo.pd.it)

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00673730289  
[ambiente@comune.pontesannicolo.pd.it](mailto:ambiente@comune.pontesannicolo.pd.it)

**ORDINANZA N. 110**

**del 25 Ottobre 2017**

**OGGETTO: INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (D.C.R. N. 57 DEL 11.11.2004 E SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO CON D.C.R. 90 DEL 19/04/2016) LIMITAZIONI TEMPERATURE AMBIENTI ABITATIVI E DIVIETO INSTALLAZIONE GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA INERIORI ALLA CATEGORIA "CLASSE 3 STELLE". PERIODO DAL 06/11/2017 AL 13/04/2018. ANNO TERMICO 2017/2018.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che la stagione invernale è caratterizzata da elevata concentrazione di inquinanti atmosferici tra cui le polveri sottili che rappresentano uno dei principali indicatori per la valutazione degli effetti ambientali, nei programmi di risanamento della qualità dell'aria;

**RILEVATO** che la Regione Veneto:

- con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto all'aggiornamento del suddetto piano (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale ed interregionale;

**VISTA** la DGRV 2130 del 23.10.2012 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale in vigore dal 01/01/2013;

**CONSIDERATO** che il D.Lg.vo 13/08/2010 n. 155 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'area..." stabilisce il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (come media giornaliera delle concentrazioni di PM10) da non superare per più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e che siano prese misure per contenere le emissioni stesse, con indicazione di interventi diretti da effettuare in fase di emergenza;

**CONSIDERATO** che:

- l'Aggiornamento del Piano definisce gli obiettivi strategici, specifici ed operativi, le azioni (strutturali ed emergenziali) da applicare nei diversi settori per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nonché le competenze che vengono rimodulate confermando tuttavia il ruolo di coordinamento svolto dal Tavolo Tecnico Zonale Provinciale (TTZ) e dal Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (CIS);
- la Regione Veneto ha proposto, nell'ambito del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, un sistema di azioni per gestire operativamente le situazioni emergenziali di superamento dei valori limite di PM10, strutturato in funzione della qualità dell'aria - riferita alle concentrazioni di PM10 -, in tre livelli:
  - *livello di criticità 0*: azioni da applicare nel semestre invernale in assenza di particolari condizioni di criticità;
  - *livello di criticità 1*: azioni di tipo informativo da applicare quando viene superato per n. 7 giorni consecutivi il valore limite giornaliero di concentrazione di PM10 ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ );
  - *livello di criticità 2*: azioni da applicare quando viene superata per n. 3 giorni la concentrazione media giornaliera di  $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$  di PM10;

**PRESO ATTO** che la Regione Veneto ha recentemente approvato il suddetto sistema di azioni emergenziali per la gestione di episodi acuti di inquinamento, con D.G.R. n. 1909 del 29/11/2016 "Approvazione delle Linee guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico locale da PM10";

**RESO ATTO** che ARPAV con nota in data 27/09/2017 ha comunicato nel 2017 il superamento del limite di per il PM10, pari a 50 µg/m3, per oltre 48 volte nell'anno civile, rispetto alle 35 previste;

**VISTI** gli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 Agglomerato Padova", riunitosi il 28/09/2017 e relativa Disposizione n. 37 in cui sono stati concordate le misure da adottare per il contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2017/2018,

**VISTA** la L.R. 33/85 e successive modificazioni;

**VISTO** l'art. 107 della Legge 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 57/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

### **ORDINA**

**Nell'intero territorio comunale, a decorrere dal giorno 06/11/2017 e fino al 13/04/2018:**

- **il limite di 19° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;**
- **di prevedere la misura di 20° C (con tolleranza di 2° C), (prevista dall'art. 3 del DPR 74/2013) negli ambienti asili nido, alle scuole dell'infanzia ed al Centro diurno per anziani presenti nel territorio;**
- **il divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (a partire dal 09 dicembre 2017)**

### **INFORMA**

Che avverso predetto provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, entro il termine di 60 gg dalla data di avvenuta pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, entro il termine di 120 gg. dalla data di avvenuta pubblicazione.

**IL SINDACO**  
Enrico Rinuncini